

'NICHILISMO' E 'UMANESIMO'. UN DIBATTITO ITALIANO

Giovanni MARINO¹

RESUMO: La mostra comprende i discussioni accademiche in Italia circa il diritto e il nihilismo umanesimo. Fissa i termini di legge in una concezione umanistica della libertà responsabile, umanesimo per la realizzazione e la dignità dell'uomo e dello Stato di diritto.

PALAVRAS-CHAVE: Diritto i nihilismo. Umanesimo. Diritto italiano.

Nelle prime sedute di questo nostro seminario felicemente itinerante – dire che sono molto lieto d'essere qui è poco e ringrazio molto la nostra ospite Sara Correa Fattori di una accoglienza così deliziosa – mi sono interrogato intorno al senso che abbia oggi il dire d'un umanesimo del diritto.

Noi giuristi – da professore di Filosofia del diritto mi ritengo di buon grado un giurista – diamo istintivamente il 'circolo' di umanesimo e diritto come cosa scontata. Ma 'umanesimo' e 'diritto' si sono detti e si dicono in molti modi. Un principio di interrogazione mi è sembrato essere cosa non priva di utilità, se non necessaria.

Utilizzando i risultati di una pregevole riflessione intorno al 'post-umanesimo che viene' ho cercato di accreditare questa idea: quella di *umanità del diritto* oggi si possa e si debba dire se non a muovere da umanità quale di libertà responsabile; libertà responsabile come progetto di senso, discorso-verità, responsabilità-rispondere di/a, memoria/istituzione/*pathos*.

La pubblicazione in corso degli atti consentirà, confido, di verificare la praticabilità e ragionevolezza di questa ipotesi di lavoro, sollecitando, nel contempo, le necessarie chiarificazioni ed integrazioni.

Credo che il dovere di chi viene da un altro, non vicinissimo paese, sia quello di offrire ai propri ospiti una documentazione, al meglio accurata, del lavoro che si compie nella comunità scientifica di appartenenza. Io so bene quanta attenzione è da voi prestata, qui in Brasile, alla nostra filosofia e sociologia del diritto, alla nostra scienza costituzionalistica, penalistica e civilistica. Faccio molto affidamento su ciò per le cose che mi avvio a rappresentarvi.

Come potete immaginare dal titolo scelto, il mio tema è ancora quello dell'incontro di Buenos Aires; con un 'interlocutore', ora, meglio definito, il 'nihilismo'. È uscito, qualche anno fa, da noi, un volume di un assai fine giurista, un civilista, Natalino Irti, intitolato appunto al 'nihilismo giuridico'. Quasi un manifesto.

Nel titolo di questo intervento ho detto di un dibattito; in realtà, non si tratta propriamente di un dibattito, quanto piuttosto di due grandi vie di meditazione che vanno emergendo nella cultura giuridica italiana.

Il libro di Irti ha suscitato numerose repliche pubbliche. Ho il dovere di qualche essenziale informazione. Il mio collega napoletano Antonio Punzi, sulla *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, nel 2004, si è chiesto se possa per davvero un giurista fare professione di nihilismo. Un

¹ Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza. Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica. Francesco De Martino – Nápoles - Itália. marino@unina.it

civilista catanese, Mario Barcellona, ha scritto un volume intitolato *Contro il nichilismo giuridico*. Il nichilismo giuridico professato da Irti in verità non è il problema primo di Barcellona: *contro* il nichilismo significa, per Barcellona, innanzitutto *contro* la deriva interpretativa dei *Critical Legal Studies*, e dunque del post-modernismo e delle dottrine ermeneutiche. Barcellona parte da una speciale rilettura dell'interpretazione giuridica quale 'prestazione cognitiva', in una lezione sistemica della complessità e del mutamento sociale che egli già aveva proposto, qualche anno fa, in *Diritto, sistema e senso*.

Si possono rappresentare nella cultura giuridica italiana, come annunciavo, due grandi linee: la prima, questa del nichilismo giuridico di Irti, e l'altra, che riassumo sotto il nome 'umanesimo giuridico'. Il nostro umanesimo giuridico ha, in verità, più voci, dalla *fenomenologia* di Bruno Romano al *praxeologismo* di Gino Capozzi, al giusnaturalismo della *dignità umana* di Mario A. Cattaneo.

Dirò l'essenziale naturalmente quanto ad Irti ed ai filosofi del diritto appena ricordati. Ma prima due notazioni. La prima, necessaria, quanto al nichilismo, anzi ai nichilismi nella filosofia italiana contemporanea, giuridica e non; l'altra, muovendo da un filosofo del diritto scomparso cinquanta anni fa Giuseppe Capograssi.

Quanto al nichilismo nella filosofia italiana contemporanea, è possibile individuare almeno due letture: quella di Gianni Vattimo, un nichilismo debole ermeneutico emancipativo; l'altra di Emanuele Severino, per declinare un nichilismo forte, inaccogliente e demistificatorio. Tutti e due, Vattimo e Severino, stanno lungo l'asse Nietzsche/Heidegger, ma con attenzione a luoghi ed accenti tra loro distanti e differenti della filosofia heideggeriana. Se Vattimo guarda al secondo Heidegger filtrato da Gadamer, Severino è, per parte sua, attento all'Heidegger della 'tecnica' e della nietzscheana volontà di potenza, o della metafisica compiuta. Perdonerete qualche approssimazione ed abbreviazione anche forte. Può essere utile segnalare la linea su cui lavoro una allieva di Vattimo a Torino, Franca D'Agostini, particolarmente esperta di filosofia analitica: il nichilismo, i nichilismi nelle loro variazioni, non sono altro, in fondo, se non il compimento di quanto sta implicito nelle distinte logiche occidentali della 'negazione'.

Sul versante della filosofia del diritto le cose, quanto al nichilismo, seguono logiche e percorsi distinti rispetto al quadro teorico-filosofico generale. E questo non perché altri siano i grandi autori di riferimento, da Nietzsche ad Heidegger, ma perché nella filosofia del diritto attiva una sorta di logica interna al giuridico, logica che impone e trascina con sé questioni e domande del tutto peculiari. Procedo, di necessità, per schemi.

C'è un nichilismo, per così dire, 'tradotto', quello appunto di Natalino Irti: questo nichilismo, vedremo meglio poi, denuncia lo spaesamento d'un giurista tradizionale e lo annuncia quanto al diritto, in suggestive riletture di fonti letterarie e filosofiche, da Valéry, a Camus, da Nietzsche, a Heidegger. C'è poi quello che direi un nichilismo 'raccontato', il nichilismo del contro-umanesimo o post-umanesimo prefigurato di Bruno Romano: Luhmann starebbe sposato a Nietzsche ed alla globalizzazione. È contro un siffatto nichilismo, per Romano, non potrebbe che opporsi, appunto, l'umanesimo del diritto: Heidegger viene ricondotto all'Husserl di Scheler.

Annunciavo anche un'altra annotazione. Questa riguarda il Giuseppe Capograssi degli anni cinquanta. Durante ed appena dopo la 'catastrofe' europea della metà del secolo, egli leggeva nichilisticamente le ragioni e si raccoglieva, nel nome di Gianbattista Vico, sull'individuo ed i suoi autentici bisogni. L'uomo comune, l'individuo contemporaneo, è, per Capograssi, segnato e legato

dalla colpa, responsabile per il suo stesso esistere; e tuttavia è questa una colpa che lega e libera, grazie alla memoria, nella speranza.

Capogrossi diceva per la contemporaneità, di *un altro inizio*. Diceva esser questa una risposta. Può essere questa, mi chiedo, 'la' risposta?

Sono, come promesso, al volume di Natalino Irti. E premetto: Irti è autore che ha studiato con intelligente passione il consumarsi del metodo tradizionale della scienza giuridica, la sua inadeguatezza allora che, dall'unità del codice, si è venuti alla pluralità di un universo normativo decodificato, fino alla presente molecolarizzazione: leggi per ogni giorno, per fatti nuovi, ed anche per i fatti già accaduti. Proprio su questo punto, sulla questione del metodo, credo risieda un passaggio che debba essere opportunamente sottolineato nella riflessione di Irti. Il metodo proprio e tradizionale della scienza giuridica non sarebbe stato cosa diversa da quello del sapere scientifico della modernità. C'è, al fondo, in Irti ma non solo in lui, un Heidegger absconditus.

Vi propongo una brevissima scheda del manifesto nichilista di Irti: il diritto – poiché non si potrebbe non fare in filosofia che professione di nichilismo – si mostrerebbe esso stesso, per la occasionalità, precarietà e provvisorietà delle leggi, non altro che *nulla*: teatro di volontà che ambiscono all'*efficacità*, norme che si sovrappongono, si rincorrono, si scalzano le une con le altre.

Tutto il positivismo giuridico, Kelsen stesso, dovrebbe essere riletto come una introduzione, come un avvio al nichilismo giuridico; non più, dunque, che variazione sul diritto-nulla, sulla nullità del diritto. Irti ci ammonisce con Hermann Brock, che le totalità sono maledette, fossero queste la sapienza di Dio, lo Spirito del popolo, o lo Stato. Credo di poter dire con sufficiente convinzione che lo Stato sia la grande delusione di Irti. Stato, sovranità, individuo: venuti questi meno nel loro sistema, non si dà più, per Irti, né metodo, né tanto meno scienza. Il commento è ciò che resta al giurista, il commento, l'esegesi, di quanto nel mero procedere e funzionare riesca di volta in volta ad imporsi come legge.

Mi sono chiesto, discutendo di questo volume in un'altra occasione, se non si dovesse dire, quanto ad Irti; "oltre il metodo, il nulla"; se fosse cioè lecito dire, con Irti, che, oltre il metodo, un certo modo di intendere il metodo, non ci fosse che il nulla. Ma il nulla, se c'è, non viene o si fa certo vedere – è questa la mia idea – per le vie del metodo.

Ho il sospetto che, nel caso di Irti, abbia funzionato quel meccanismo che un grande storico del diritto romano, Riccardo Orestano, ha efficacemente descritto come il metabolismo del giurista, la grande capacità d'assimilazione culturale propria del giurista. Non so, per parte mia, se sia propriamente lecito, una volta innamoratisi di una filosofia, di riversarne le proposizioni, *tout court*, su di un altro dominio di studi.

Sul nichilismo giuridico di Irti devo trattenermi ancora qualche minuto. Irti ha voluto mostrare come il nichilismo pervada ogni momento del giurista. Si darebbe così un nichilismo della legge, un nichilismo del giurista, un nichilismo degli osservanti.

Dapprima il nichilismo della legge. Procedura, produzione, funzionalità; dunque, scrive Irti, con Camus, *efficacità*, violenza o forza, ogni volta la sola nuda forza dei fatti. La validità, il segno magico della legge, si mostra essere non altro che volontà, il prevalere della volontà o forza-più.

Il nichilismo del giurista: il nichilismo normativo trascina ed obbliga inevitabilmente il lavoro del giurista. Il lavoro del giurista è pensiero sul nudo accadere delle norme, immagine, con Valéry, di un caos vagante e frammentario. Distinguere allora il diritto dalla legge? Ma – commenta Irti – dal laboratorio di un diritto-tutto non verrebbero che rovine e frammenti: l'eterno ritorno di un

diritto naturale, l'ideologia rinnovata dei diritti dell'uomo. Il tutto che c'è, se un tutto c'è, non è, scrive Irti, che quello della potenza planetaria della tecno-economia, il nichilismo gelido del mercato. Non resterebbe al giurista che il modello di una misura domestica e 'meridiana', il commento; qui si ritrovano il *nichilismo attivo* di Vattimo e la *rivolta possibile* di Camus, in accettazione seria, da parte del giurista, del frammentismo normativo.

Ed infine: il nichilismo degli osservanti. La prospettiva ha un suo pregio. Gli osservanti, i consociati, parrebbero presentarsi, essi, come voci di una società aperta, plurale, complessa. Ma così Irti: l'osservante non sceglie che accidentalmente, e la sua scelta, la sua obbedienza, genera mille distinte ed escludenti unicità. Solipsismo giuridico, dunque, mera quantità di solitudini. Ancora una volta non altro che numero, quantità, forza.

È tempo ormai di volgerci ai nostri 'umanisti': Bruno Romano, Gino Capozzi, Mario A. Cattaneo. Una preliminare notazione. È proprio a Bruno Romano – e a Giuseppe Capograssi – che avevo fatto capo, nelle precedenti sedute, per disegnare gli assunti entro i quali poter riproporre le istanze di un umanesimo giuridico oggi. Credo sia opportuno ritornare su qualcuna delle annotazioni e dei risultati già conseguiti. È chiaro che il grande tema è quello dei diritti umani.

Ho fissato – ricordavo prima – i termini di un umanesimo del diritto nel concetto di libertà responsabile. A muovere da esso si descrivono, si confermano e si rinsaldano, a mio avviso, i concetti di storicità, come scelta, progetto di senso e durare; il concetto di linguaggio, come discorso veritativo, il vero e il giusto; il concetto di responsabilità, come il rispondere di/a; il concetto, infine, di tradizione, come *memorare, istituere, patire*. Libertà responsabile contro il mero accadere, la libertà evento-avvento, la mera ripetizione biomacchinale.

Provo a sintetizzare, in una formula, il pensiero di Bruno Romano. Questa: *il dire che istituisce, ovvero i parlanti e la loro coesistenza nella penuria*. Qui il diritto si fa e si mostra luogo della affettività fondamentale dell'uomo, della ragione umana discorsiva, della regola che intende al giusto. È, come spero si intraveda, Heidegger, l'Heidegger lettore di Nietzsche, ricondotto allo Husserl di Scheler, le lezioni di Lacan e Sartre riscritte lungo l'istanza dell'Hegel di Kojève: il diritto non è il fatto, il diritto è il luogo del riconoscimento.

Ho già fatto cenno al nichilismo controumanistico delineato da Romano. L'assunto che penso meriti di essere segnalato criticamente, e probabilmente discusso, è quello per il quale Luhmann possa e debba essere riletto in continuità con Nietzsche, e come suo compimento. Romano insiste sulla luhmanniana complessità e semplificazione quali determinazioni utili esclusivamente al successo delle funzioni sistemiche. Il nietszcheano "Dio è morto" troverebbe compimento ed esplicitazione nella formula luhmanniana "la funzione della funzione è la funzione".

La volontà-più, il fatto, la violenza, la tecnica stessa cederebbe nel diritto – così Romano – alle figure della terzietà. È questo un punto decisivo del pensiero di Romano: il legislatore, il funzionario e il giudice sono nomi e figure storiche della terzietà.

Il giurista, vuole Romano, è artista della ragione. La decisione è opera d'arte. Per Luhmann, in senso altro e contrario, la decisione è la forma semantica della chiusura operativa compensata con la auto-osservazione. Per Luhmann il terzo giudice non si assume la responsabilità della decisione, perché ogni questione sul giusto e il non giusto resta nientificata tra i poli legale-non legale. Il giurista di Bruno Romano, il giurista artista della ragione, scommette sulla parola, rischia

il senso, è il funzionario libero e responsabile del giusto. Umanesimo e diritto si congiungono l'uno all'altro; il diritto è la scommessa per ogni possibile declinazione dell'umanesimo.

Se l'umanesimo giuridico di Bruno Romano ha le sue radici nella libertà/responsabilità della parola, quello di Gino Capozzi è un umanesimo del fare. La filosofia giuridica di Capozzi è una filosofia della individuazione, della ordinamentalizzazione, dei diritti dell'uomo. Il fare trasforma l'oggetto in mondo, l'altro in soggetto, istituisce società, diritto, poteri. Il fare forma l'individuo.

È agevole dire delle fonti di Capozzi: l'Hegel del *das formierende Tun*, e, ancora Heidegger, l'Heidegger della *Sorge* – dal *Man* dell'*In der Welt sein* al prendersi-cura e all'aver-cura del *Miteinandersein*; ed infine l'Husserl delle 'esperienze concordanti' delle *Meditazioni cartesiane*.

Devo qualche precisazione e qualche arricchimento. Gino Capozzi ha dato alla sua filosofia il nome di *praxeologismo*. La sua filosofia si sviluppa come analitica dei sistemi del fare, della *praxis*, come vitalità o sistema dell'economica, della cultura come sistema dell'etica, della politica come sistema delle istituzioni. Sistemi. Il confronto con Luhmann è esplicito e nelle cose. I sistemi, plessi di strutture e funzioni non sono, per Capozzi, sistemi escludenti/includenti della società, ma sono essi, nelle loro relazioni, l'uno nell'altro, l'uno dall'altro, la società. Sistemi del fare e, non meno, dello 'stare'.

Il *niente* non è un altro o nuovo nome dell'Essere; il niente non è, non ha una Essenza. Il niente è il restare presso di sé dello stare, lo stare che si nega al fare, l'inautenticità della solitudine, della dispersione, della estraniamento. *Entäusserung*, aveva scritto Heidegger, *entäusserung*, aveva scritto Marx.

La filosofia di Gino Capozzi, l'ho annotato, è una filosofia dei diritti dell'uomo. Il diritto, sistema delle leggi nella istituzione politica, è *medium* e *media* tra il sistema delle forze, società, e il sistema dei poteri, Stato. La legge schematizza i comportamenti e fa ordinamento dei poteri. Il diritto è, così, norma ordinamentale. La norma ordinamentale riconosce materialmente e istituzionalizza i valori storici di una comunità, riconosce e istituzionalizza per ciò le forze della vitalità sociale. Nel lavoro che trasforma e nella cultura che forma il diritto è sistema delle libertà, della socialità, del mondo. Storicamente. Storicamente nella "lotta per il riconoscimento", come Hegel ha insegnato, come la fenomenologia e l'esistenzialismo hanno mostrato, e le grandi religioni hanno indicato.

Sono all'ultimo dei giuristi umanisti. Mario A. Cattaneo. Di Cattaneo sono stati pubblicati di recente due preziosi volumetti: *Riflessioni sull'umanesimo giuridico* e *Giusnaturalismo e dignità umana*. Basterebbero i titoli.

I due volumi riassumono e segnano il punto di arrivo di una lunga riflessione cominciata negli anni sessanta alla scuola di Norberto Bobbio, con la traduzione italiana del volume di Herbert Hart, *The Concept of Law*.

Gli ultimi lavori di Cattaneo sono intorno alla filosofia del diritto penale: Kant, la dignità umana e l'illuminismo penale tedesco, i problemi della pena nello Stato di diritto, il totalitarismo giuridico.

Mi è caro rappresentarvi e proporvi le sue idee fondamentali: la dignità dell'uomo e lo Stato di diritto. Ovvero, nel suo insegnamento, l'eredità cristiana dell'illuminismo e la sua perenne attualità. Il principio liberale della laicità dello Stato è, per il nostro Cattaneo, un principio cristiano. Era già stata questa una idea cara a Capograssi.

Da tempo non si ascoltava una così convinta riproposizione del giusnaturalismo. Cattaneo conosce i classici del pensiero antico e cristiano, quelli dell'Europa moderna, illuminista e liberale. Tuttavia, ancor più, egli ama ritrovare le testimonianze del suo giusnaturalismo nelle figure femminili che, nel Novecento, hanno vissuto e sofferto il totalitarismo, Simone Weil, Edith Stein, Hannah Arendt. Cattaneo ripete il Derrida della *ospitalità*: nessuna creatura umana sia da tenere superiore o inferiore ad un'altra. Con Kant certo; ma più addietro con il San Paolo della *Lettera ai Colonesi*: non c'è più greco o giudeo, né circonciso né incirconciso, né barbaro né sciita, né schiavo né libero, *ma in tutto ed in tutti Cristo*.

Devo tornare a Giuseppe Capograssi, pensatore italiano che ha attraversato silenziosamente il secolo scorso, ed al suo insegnamento a Padova, a Napoli ed a Roma.

Benedetto Croce aveva negato, a Napoli nel 1907, autonomia propria al diritto; Giuseppe Capograssi, agli avvisi della scuola napoletana, contro Benedetto Croce, ritrovava nell'azione, nell'azione dell'uomo comune, il principio del diritto.

È degno da nota che Norberto Bobbio e le scuole che da lui sono venute, a Torino, Milano, Genova, avrebbero, talvolta anche inconsapevolmente, svolto a fondo, reinterpretato e rinnovato l'assunto crociano: primarietà dell'individuo e per ciò riduzione del diritto ai domini dell'economia e della politica. La fede democratica delle scuole analitiche italiane non è naturalmente in questione, ma lo scetticismo quanto ai diritti dell'uomo, già nel Bobbio de *L'età dei diritti*, nemmeno.

Per parte loro, gli eredi napoletani, romani e padovani di Capograssi, in indipendenza gli uni dagli altri, avrebbero tenuto fermo il cuore del suo insegnamento: il diritto è un bene che non è nella disponibilità della politica. Qui, per parte mia, ritrovo e mi piace rappresentarvi la radice del nostro umanesimo giuridico.

Questo seminario ha il cuore nelle origini romanistiche dei diritti umani. Gli specialisti dei testi e della cultura giuridica romana – quella napoletana è grande e viva scuola per l'opera incessante del prof. Luigi Labruna ed i suoi allievi – con consumata sagacia filologica e competenza storico-filosofica, ritrovano tracce, trame e preziose permanenze. A me il bene prezioso del mondo romano pare stare dapprima nella stessa *inventio* del diritto. Il diritto, nel suo nucleo di senso, non veicola volontà, ma valori; quelli che ogni tempo dell'uomo, di volta in volta, di luogo in luogo, l'uomo ha, con il sangue anche, preteso che fossero riconosciuti, detti e agiti.

Se così non fosse perché mai si dovrebbe, perché mai ci si ritrova ogni giorno, a lottare per il diritto?

Scusatemi se, con un evidente artificio retorico, scelgo di chiudere questo intervento così come avevo, in spirito di provocazione, cominciato a Buenos Aires. Ancora una volta confido che Kant stesso mi perdoni se abuso delle sue formule.

Il diritto, ogni ordinamento giuridico, senza i diritti è cosa vuota. I diritti, le speranze, le attese, le aspettative, sono senza il diritto ciechi. Cecità e vuotezza; mi paiono essere questi i tratti proprio del nichilismo. Il silenzio del disperare e non quello dell'attesa. La parola di una impertinente, dolorosa e amorevole fiducia nell'uomo è, ancora, giustizia.

MARINO, Giovanni. 'Nihilism' and 'Humanism': an Italian debate. **Temas em Administração Pública**, Araraquara, v.2, n.2, 2008.

ABSTRACT: *The exhibition covers the academic discussions in Italy about the legal humanism and the nihilismo. Sets the terms of the law in a humanistic concept of responsible freedom, humanism in the making and the dignity of man and the rule of law.*

KEYWORDS: *Humanism legal. Nihilismo. Roman law. Italy.*

RÉSUMÉ: *Cette exposition aborde le débat en Italie sur le humanisme juridique et le nihilisme. Définit les termes de la loi dans un concept humaniste de la liberté responsable, l'humanisme de la pratique et de la dignité de l'homme, et la primauté du droit.*

MOTS-CLÉS: *Humanisme juridique. Nihilisme. Droit romain. Italie.*

RESUMO: *Nesta exposição são abordados os debates acadêmicos na Itália acerca do humanismo jurídico e do nihilismo. Fixa os termos de um humanismo do direito no conceito de liberdade responsável, no humanismo do fazer e na dignidade do homem e do Estado de Direito.*

PALAVRAS-CHAVE: *Humanismo jurídico. Nihilismo. Direito Romano.*

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

BARCELLONA, M. **Critica del nichilismo giuridico.** Torino: G. Giappichelli, 2006.

_____. **Diritto, sistema e senso:** lineamenti di una teoria. Torino: G. Giappichelli, 1996.

BOBBIO, N. **L'età dei diritti.** Torino: Einaudi, 1990.

CAPOZZI, G. **Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica.** 4.ed. Napoli: Novene, 2000.

_____. **Forze, leggi e poteri:** i sistemi dei diritti dell'uomo. 2.ed. Napoli: Jovene, 1998.

_____. **Saggi di etica, giuridica e politica.** Napoli: Edizione scientifiche italiane, 1995.

CAPOGRASSI, G. **Opere.** Milano: Giuffrè, 1959. 7.v.

CATTANEO, M. A. **Riflessioni sull'umanesimo giuridico.** Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2004.

_____. **Dignità umana e pace perpetua: Kant e la critica della politica.** Padova: CEDAM, 2002a.

_____. **Diritto e forza:** un delicato rapporto. Torino: G. Giappichelli, 2002b.

_____. **Simone Weil e la critica dell'idolatria sociale.** Napoli: Edizione scientifiche italiane, 2002c. (Filosofia del diritto e dignità umana, 1).

_____. **Il liberalismo penale di Montesquieu.** Napoli: Edizione scientifiche italiane, 2000.

D'AGOSTINI, F. **Logica del nichilismo:** dialettica, differenza, ricorsività. Roma: Laterza, 2000.

IRTI, N. **Nichilismo e concetti giuridici**: intorno all'aforisma 459 di Umano, troppo umano. Napoli: Editoriale scientifica, 2005.

_____. **Norme e luoghi**: problemi di geo-diritto. Roma: Laterza, 2005.

KAUFMANN, A. **Filosofia del diritto ed ermeneutica**. Milano: Giuffré, 2003.

MARINO, G. **Analisi azione diritto uomo comune**: cinque saggi per Giuseppe Capograssi. Napoli: Massa, 2006.

_____. **La filosofia del diritto a Napoli nel Novecento**. Napoli: Massa, 2003.

ROMANO, B. **Scienza giuridica senza giurista**: il nichilismo 'perfetto': trenta tesi per una filosofia del diritto. Torino: G. Giappichelli, 2005-2006.

_____. **Filosofia del diritto**. Roma: Laterza, 2002.

_____. **Relazione con gli altri e fenomenologia del diritto**: due studi per Heidegger (1889-1989). Roma: Bulzoni, 1989.

VATTIMO, G. **Oltre l'interpretazione**: il significato dell'ermeneutica per la filosofia. Roma: Laterza, 1994.

_____. **Schleiermacher, filosofo dell'interpretazione**. Milano: Mursia, 1968.

_____. **Ipotesi su Nietzsche**. Torino: Giappichelli, 1967.

_____. **Il concetto di fare in Aristotele**. Torino: Giappichelli, 1961.

SEVERINO, E. **Techne**: le radici della violenza. Milano: Rizzoli, 2002.

_____. **Destino della necessità**: katà to creon. Milano: Adelphi, 1980.

_____. **Legge e caso**. Milano: Adelphi, 1980.